

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, lettera *hh*) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, ai sensi del quale «restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro»;

Visti gli articoli 2, comma 4, lettera *c*) e 3, comma 4, lettera *c*) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, che prevedono la medesima disposizione di cui al richiamato art. 1, comma 9, lettera *hh*), rispettivamente per le Regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto»;

Preso atto dell'esigenza manifestata dagli operatori di settore e dalle OO.SS. di categoria dei lavoratori del trasporto di merci su strada, di tenere aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, quali servizi essenziali, anche nei porti e negli interporti;

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 17 novembre 2020.

Autorizzazione all'apertura dei punti di ristoro nei porti e negli interporti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Ritenuto necessario, a tal fine, prevedere l'estensione delle disposizioni richiamate anche nelle suddette aree;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, oltre che nei siti di cui agli articoli 1, comma 9, lettera *hh*), 2, comma 4, lettera *c*) e 3, comma 4, lettera *c*), del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, anche nei porti e negli interporti.

Art. 2.

La presente ordinanza produce effetti dal giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunque non oltre il 3 dicembre 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2020

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture,
dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, reg.ne n. 2186*

20A06370